

Ispettorato Nazionale del lavoro
Lettera Circolare n. 1 del 1 dicembre 2016

PRINCIPI SANCITI DALLA CIRCOLARE

1. La normativa che regola i rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistica è una norma speciale e quindi non riconducibile ai rapporti di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.
2. Determinazione aspetti soggettivi e oggettivi:
 - a) Qualifica soggetto erogante
 - b) Natura delle prestazioni svolte dal collaboratore
3. Riconosciuto il ruolo del Coni come unico certificatore della effettiva attività svolta da SSD e ASD

CHI PUO' EROGARE I COMPENSI

1. Coni
2. FSN e DSA
3. EPS
4. Società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro

Indennità e compensi

Indennità di trasferta, rimborsi forfettari
premi e compensi erogati nell'esercizio
diretto di attività sportiva dilettantistica intesa
come tale ogni attività relativa allo
svolgimento delle attività sportive

Dilettantistiche (formazione, didattica,
preparazione e assistenza)

NATURA PRESTAZIONI

Fondamentale che le Federazioni di determinino le mansioni necessarie per lo Svolgimento della attività sportiva dilettantistica.

Qualifica delle prestazioni

L' inserimento in albi o elenchi tenuti dal Coni e dalle Federazioni attestanti la capacità di esercitare determinate attività di formazione non possono essere considerati elementi per ricondurre tali redditi tra quelli di lavoro autonomo

CONCLUSIONI

I compensi e le indennità erogati da Coni, FSN, DSA, EPS, SSD e ASD sono riconducibili tra i redditi diversi a condizione che:

- La SSD e ASD sia iscritta nel registro delle società sportive;
- La prestazione rientri tra quelle indicate dalle Federazioni quali mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva.

CONCLUSIONI

Non assumono rilievo al fine della qualificazione del reddito:

- le modalità con cui tali mansioni sono espletate;
- Il numero di soggetti per i quali il percipiente svolge le attività;